



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Piazza Guglielmo Marconi 18 -27042

Tel. 0383.88101

Web: www.comune.bressanabottarone.pv.it

e-mail: info@comune.bressanabottarone.pv.it

pec: comune.bressanabottarone@legalpec.it

CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 – CODICE CIG 88293870A7

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE:

PARTE I –DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. I/1 - OGGETTO E NATURA DELLE CONTROPRESTAZIONI	3
Art. I/2 – SPECIFICI IMPEGNI E DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA CONNESSI ALLA NATURA DI APPALTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL PRESENTE CAPITOLATO	3
Art. I/3 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA - IL REFERENTE	3
PARTE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE E LE MODALITA' D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
Art. II/1 – OGGETTO DELLE PRESTAZIONI	4
Art. II/2 - DURATA DEL CONTRATTO	5
Art. II/3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	5
Art. II/4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	5
Art II/5 – PERIODO DI EFFETTUAZIONE E SOSPENSIONE DEI SERVIZI	6
Art II/6 – AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	6
Art II/7 – COMUNICAZIONE INCIDENTI	7
Art II/8 – PERSONALE – NORME COMPORTAMENTALI	7
Art II/9 – SCIOPERI	8
Art II/10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	8
Art. II/11 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	8
PARTE III - PERSONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	9
Art. III/1 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	9
Art. III/2 - RISPETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 4 MARZO 2014, N.39	10
Art. III/3 – CONTRATTO APPLICATO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	10
Art. III/4 – SICUREZZA SUL LAVORO – RISCHI ED ONERI INTERFERENZIALI	11
Art. III/5 - TESSERINO DI RICONOSCIMENTO	12
Art. III/6 - PERSONALE PROVENIENTE DALL'APPALTO PRECEDENTE – CLAUSOLA DI RIASSORBIMENTO	12
PARTE IV - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA.....	12
Art. IV/1 - FATTURAZIONE – PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.....	12
Art. IV/2 – MODIFICHE E VARIANTI, REVISIONE DEI PREZZI, QUINTO D'OBBLIGO	14

Art. IV/3 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CREDITO ...	14
Art. IV/4 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	15
Art. IV/5 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	15
Art. IV/6 - CONTROLLI E VERIFICHE	16
Art. IV/7 – INADEMPIENZE E PENALITÀ, RISOLUZIONE E RECESSO.....	16
Art. IV/8 – FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DI DATI EFFETTUATI DALLA DITTA AGGIUDICATARIA.	19
A) – OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA	19
B) – ACQUISIZIONE AUTONOMA DI DATI PERSONALI DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....	19
C) – FORNITURA DELL’INFORMATIVA PREVISTA.....	20
D) – PROPRIETÀ DEI DATI	20
E) – DIVIETO DI INVIO DI MESSAGGI PUBBLICITARI, COMMERCIALI E PROMOZIONALI.	20
F) – BLOCCO DEI DATI ALLA CONCLUSIONE O REVOCA DEL CONTRATTO	20
G) – NOMINA DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO	20
H) – RISPETTO DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	20
I) – FORMAZIONE PERIODICA PER GLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	20
L) – VERIFICA PERIODICA DELLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE.....	20
Art. IV/9 –PATTO D’INTEGRITÀ.....	21
Art. IV/10 - CONTROVERSIE	21
Art. IV/11 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE	21

Allegati:

⇒ Allegato A) DUVRI

PARTE I –DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I/1 - OGGETTO E NATURA DELLE CONTROPRESTAZIONI

Il contratto ha per oggetto l'appalto del servizio di trasporto degli alunni della Scuola di Infanzia "Cesare ed Eveleda Indemini" (scuola privata con la quale il Comune di Bressana Bottarone ha stipulato una convenzione), della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Bressana Bottarone.

Il rapporto giuridico intercorrente tra l'Impresa e il Comune si configura come un contratto di appalto servizi, classificato con il Codice CPV "60130000-8 "Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada".

Art. I/2 – SPECIFICI IMPEGNI E DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA CONNESSI ALLA NATURA DI APPALTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL PRESENTE CAPITOLATO

Costituendo tale servizio un contratto di appalto, sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i materiali/prodotti, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Impresa è consapevole che nella formulazione del prezzo indicato in sede di offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l'impiego di metodi, dispositivi e materiali anche se coperti da brevetto.

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli altri documenti costituenti il contratto.

L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza del Codice della Strada e delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché di dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche e dei controlli sulle prestazioni contrattuali; è tenuta altresì a comunicare ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. I/3 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA - IL REFERENTE

Prima dell'avvio del servizio l'Impresa deve nominare un proprio Referente incaricato alla supervisione del servizio dotato di adeguate competenze professionali, di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, di piena conoscenza delle norme del settore in argomento nonché munito dei poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato.

Il Referente dell'appalto dovrà essere reperibile tutti i giorni e orari in cui viene svolto il servizio. Le comunicazioni potranno anche essere effettuate mediante mail o fax.

Nei periodi di ferie o altra assenza, il Referente deve indicare altra persona formalmente designata dall'Impresa in sua temporanea sostituzione.

Il Comune si rivolgerà direttamente al Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dal Comune come dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Impresa. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di Legge.

In caso di sostituzione del Referente il nuovo nominativo deve essere comunicato al Comune entro 7 giorni; ove il ritardo superi i 30 giorni il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (d'ora in avanti C.C.).

Il Servizio non può comunque prendere avvio senza che l'Impresa abbia comunicato il nominativo in questione.

Comunicazioni ufficiali tra le parti

In attuazione della previsione del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale -CAD) si dispone che tutte le comunicazioni tra la Pubblica amministrazione e le imprese (relative a presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avvengano esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitale.

Le modalità di attuazione di tale disposto, sono state individuate dal DPCM 22 luglio 2011 che ha fissato il termine al 1 luglio 2013 a partire dal quale le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare o effettuare le comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese. Peraltro, lo stesso provvedimento ha stabilito che, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, lo scambio di dati, informazioni e documenti, dovrà avvenire attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale trasmissione equivale alla notificazione per mezzo della posta.

Qualora il servizio di PEC non dovesse essere momentaneamente attivo, le comunicazioni saranno sostituite con la Raccomandata A/R.

PARTE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE E LE MODALITA' D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. II/1 – OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

Il contratto ha per oggetto l'appalto del servizio di trasporto degli alunni della Scuola di Infanzia "Cesare ed Eveleda Indemini" (scuola privata con la quale il Comune di Bressana Bottarone ha stipulato una convenzione), della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Bressana Bottarone.

Durante l'espletamento del servizio, la Ditta appaltatrice ha l'obbligo di esporre sul parabrezza di ogni automezzo utilizzato un cartello recante la dicitura "TRASPORTO SCOLASTICO – COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE", conforme al codice della strada e relativo regolamento, che permetta l'identificazione della linea e del mezzo da parte dell'utenza.

Il Comune ha la facoltà di richiedere la sostituzione degli automezzi che in riferimento alla loro vetustà ed usura ritiene non adeguati e affidabili per il loro impiego sul trasporto scolastico.

L'appaltatore deve comunque garantire la disponibilità di personale conducente, nonché di mezzo/i omologato/i ed idoneo/i sia per il servizio ordinario sia, in caso di necessità, in sostituzione temporanea dello scuolabus di proprietà del Comune di Bressana Bottarone e ceduto in comodato. Naturalmente il servizio dovrà essere comunque garantito nella sua totalità e completezza.

Il servizio dovrà essere effettuato quotidianamente per la scuola di infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, dal lunedì al venerdì e, quando previsto dal calendario scolastico, anche nel giorno di sabato, per i rispettivi plessi del Comune di Bressana Bottarone, sia all'interno che all'esterno del territorio comunale e dovrà essere disponibile a effettuare anche il trasporto di alunni residenti in altri Comuni convenzionati, che frequentino i plessi scolastici di Bressana Bottarone. Il numero presunto annuale di Km. è pari a 26.950.

L'affidamento del servizio avrà durata per il periodo compreso fra l'inizio dell'a.s. 2021-2022 e la fine dell'a.s. 2023-2024, fatto salvo il servizio per il centro estivo, di circa 5 giornate nel mese di luglio 2024.

Il servizio sarà regolato conformemente alle giornate e agli orari delle attività scolastiche, come deliberato dai competenti organi. I relativi calendari saranno comunicati alla ditta appaltatrice dall'ufficio comunale preposto.

Le scuole servite sono:

-SCUOLA DELL'INFANZIA C. ed E. INDEMINI Via Depretis, 266 – Bressana Bottarone (scuola privata con la quale il Comune di Bressana Bottarone ha stipulato una convenzione)

-SCUOLA PRIMARIA Piazza Guglielmo Marconi – Bressana Bottarone

-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Via IV Novembre, 18– Bressana Bottarone

Il servizio dovrà comprendere anche il trasporto per il centro estivo (indicativamente per un n. di

circa 5 giornate, nel mese di luglio, dal Comune di Bressana Bottarone alla piscina comunale di Pinarolo Po e ritorno).

Art. II/2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata dall'inizio dell'a.s. 2021-2022 e la fine dell'a.s. 2023-2024 (compreso il servizio per il gest estivo come suindicato); normativamente non è ammesso né il rinnovo né la ripetizione analoga del servizio.

Le date esatte di inizio e fine dell'anno scolastico saranno di volta in volta comunicate dall'Amministrazione Comunale, in rapporto al calendario scolastico Ministeriale.

La data di avvio effettivo dipenderà dai tempi di aggiudicazione definitiva ed efficace dell'aggiudicazione.

Alla scadenza, nel rispetto della normativa prevista dal codice dei contratti, sarà ammessa la proroga tecnica che si renda necessaria al solo scopo di avviare o completare la nuova procedura selettiva del contraente.

Art. II/3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Di seguito i valori dell'affidamento:

DESCRIZIONE	IMPORTI IVA ESCLUSA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022: importo prestazioni soggette a ribasso	70.000,00
ANNO SCOLASTICO 2022/2023: importo prestazioni soggette a ribasso	70.000,00
ANNO SCOLASTICO 2023/2024: importo prestazioni soggette a ribasso	70.000,00
TOTALE DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO	210.000,00
ONERI INTERFERENZIALE NON SOGGETTI A RIBASSO	400,00
PROROGA TECNICA	0,00
TOTALE AI SENSI DELL'ART. 35 DEL CODICE	210.400,00

L'importo offerto dall'aggiudicatario offerto in sede di gara è rinvenibile nel contratto.

Art. II/4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio consiste, in via principale e salve diverse modalità organizzative legate alle necessità del servizio, nel trasporto dell'alunno dall'abitazione di residenza o dal domicilio indicato dai genitori oppure nei punti di raccolta stabiliti dall'Amministrazioni Comunale, alla Scuola frequentata, e viceversa.

Dovrà essere garantito un posto a sedere per ciascun alunno trasportato. Sarà possibile l'inserimento di nuovi utenti in corso d'anno nei limiti dei posti disponibili.

Al momento della raccolta e al ritorno i genitori devono essere presenti personalmente o mediante persona munita di apposita delega alle operazioni di salita e discesa. Resta inteso che è compito dell'eventuale accompagnatore o dell'autista assicurarsi che il bambino venga consegnato a persona autorizzata. Se la persona che si presenta alla consegna del bambino non è conosciuta dall'accompagnatore o dall'autista, questi chiede la presentazione di un documento valido di identità e della delega al ritiro, sottoscritta da un genitore del bambino e con allegata fotocopia di un documento di identità del genitore stesso. In caso di mancata presenza del genitore o del delegato, l'alunno rimarrà sullo scuolabus e, al termine del percorso, accompagnato presso una struttura comunale individuata dal Responsabile del settore interessato, dove i genitori andranno a riprenderlo. Al verificarsi della terza mancata presenza del genitore o del delegato, il servizio è sospeso.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere al trasporto e all'assistenza degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano in sicurezza, ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità nel senso più lato.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'anno scolastico, predisporrà, in ragione dell'utenza, il piano annuale di trasporto, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale. Il piano annuale di trasporto potrà essere suscettibile di modifiche ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, mentre eventuali

modifiche proposte dall'appaltatore dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione. Per consentire all'appaltatore di predisporre un adeguato piano annuale di trasporto, prima dell'inizio del servizio, l'Amministrazione Comunale fornirà l'elenco degli utenti, nonché le tabelle dei percorsi e degli orari con riferimento al servizio "in corso".

L'eventuale introduzione di punti di raccolta, su proposta dell'appaltatore, deve essere preventivamente e formalmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Fatta salva la possibilità di attivazione del servizio di pre-scuola da parte del Comune, i percorsi, le fermate e gli orari sono stabiliti per tutta la durata dell'anno scolastico, ad eccezione delle eventuali variazioni legate a nuove esigenze dell'Amministrazione Comunale e/o del servizio (purché comunque sempre approvate dall'Amministrazione Comunale), tenendo presente i seguenti limiti:

- i bambini dovranno giungere alla scuola di destinazione almeno 5 minuti prima dell'orario scolastico; - il tempo d'attesa successivo al termine delle lezioni non potrà superare i 5 minuti;
- i tempi di permanenza dei bambini non devono superare i 50 minuti prima di ogni scarico, salvo casi eccezionali da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.

L'eventuale ed eccezionale variazione dell'orario di arrivo, dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Amministrazione Comunale per l'organizzazione del servizio di sorveglianza con l'Istituzione Scolastica.

La ditta aggiudicataria è tenuta altresì ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita dalle scuole che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante.

L'Appaltatore dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni dagli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune. Nessun ulteriore costo sarà posto a carico del Comune nel caso in cui tali deviazioni comportino una maggiore produzione chilometrica.

L'Amministrazione avrà la facoltà, durante il periodo di affidamento del servizio, di richiedere a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria, la variazione dei percorsi; si rimanda all'articolo 24.

Dovrà essere garantito il rispetto delle normative in materia di prevenzione per emergenza sanitaria.

Art II/5 – PERIODO DI EFFETTUAZIONE E SOSPENSIONE DEI SERVIZI

Il servizio scuolabus si svolge tutti i giorni di lezione della scuola di infanzia, primaria e secondaria di primo grado previsti dal calendario scolastico, eccettuate le festività o le sospensioni dovute a ragioni di vario ordine (elezioni, scioperi, fattori climatici, chiusura della scuola).

In caso di sciopero o di assemblee sindacali del personale docente in ogni plesso, il servizio scuolabus verrà svolto anticipatamente o posticipatamente, previa comunicazione da parte del responsabile del servizio competente del Comune, o da parte dell'istituto comprensivo.

La data di inizio dell'anno scolastico è comunicata per scritto alla ditta aggiudicataria dal responsabile del servizio competente, mentre l'intero calendario scolastico è trasmesso alla ditta nei dieci giorni successivi l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

Per nessun motivo l'appaltatore potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa i servizi oggetto del presente contratto.

Art II/6 – AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio sarà da effettuarsi con **due** appositi e idonei automezzi scuolabus, con un numero sufficiente di posti a sedere da soddisfare l'esigenza dell'utenza.

In particolare:

-PRIMO AUTOMEZZO: scuolabus (MERCEDES 809 SITCAR - Targa DM837HW - Posti 51+2), di proprietà del Comune di Bressana Bottarone. Il suddetto scuolabus, verrà concesso in comodato d'uso alla Ditta appaltatrice, all'atto di aggiudicazione, per tutta la durata del contratto. Le spese di aggiornamento della Carta di Circolazione ai sensi dell'art. 94 CDS saranno a totale carico dell'appaltatore. L'appaltatore sarà tenuto ad utilizzare tale mezzo esclusivamente per l'appalto in argomento, con divieto assoluto di cederlo o utilizzarlo a qualsiasi altro titolo

-SECONDO AUTOMEZZO: scuolabus dalle caratteristiche rinvenibili nell'offerta tecnica.

Nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario è rinvenibile:

-il secondo mezzo per l'espletamento quotidiano delle prestazioni dedotte dal presente documento,

-il/i mezzi di scorta;

entrambi di competenza dell'appaltatore medesimo, specificando la data di immatricolazione, il numero di telaio, la targa e il numero dei posti.

I mezzi utilizzati nel servizio dall'appaltatore devono essere rispondenti alle norme dettate dal DM. 18.04.1977, come integrato dal D.M. 13.06.1985 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. 31/01/1997 «Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico» e s.m.i. ed in generale da tutte le normative in materia di trasporto scolastico; gli automezzi devono essere immatricolati all'origine, in data non anteriore al 01/01/2013, come minimo in classe ambientale Euro 4 a titolo di proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di compera (leasing) e dotati di climatizzatore, ABS e rallentatore. Non saranno ammessi mezzi ai quali sono stati installati sistemi idonei di riduzione della massa di particolato che consentono l'inquadramento, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, del tipo di motore in una classe Euro superiore a quella d'origine.

Tutti i mezzi in dotazione dovranno essere muniti dei dispositivi di sicurezza per i trasportati previsti dalla vigente normativa, nonché essere dotati, quale novità per il servizio, di Registro di Bordo, cartaceo o elettronico, "da tenere permanentemente a bordo del mezzo durante la circolazione sui percorsi in servizio", su cui il personale di guida dovrà annotare eventuali anomalie.

Su ogni automezzo dovrà essere garantito il rispetto delle normative in materia di prevenzione per emergenza sanitaria.

Art II/7 – COMUNICAZIONE INCIDENTI

La Ditta appaltatrice è tenuta, di volta in volta, a dare immediata comunicazione formale di tutti gli incidenti verificatisi come sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano e anche quando nessun danno si sia verificato.

Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, la Ditta dovrà comunicare all'Amministrazione i provvedimenti adottati nei loro confronti.

Art II/8 – PERSONALE – NORME COMPORTAMENTALI

La ditta aggiudicataria, si impegna ad utilizzare, nello svolgimento del servizio, personale di assoluta fiducia e riservatezza che sia in possesso dei requisiti necessari previsti per legge per l'espletamento del servizio. Tale personale ha l'obbligo, nell'espletamento delle proprie mansioni, di tenere un contegno dignitoso, consono alla natura del servizio.

Durante lo svolgimento dei servizi, al personale è vietato:

- usare parole volgari, anche se nell'intento di richiamare all'ordine gli utenti;
- fare salire sull'autoveicolo adibito al solo trasporto scolastico persone estranee al servizio stesso, nonché utenti non preventivamente autorizzati;
- caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- fumare, bere bevande alcoliche, usare il telefono cellulare durante la marcia;

- deviare dal percorso concordato;
- effettuare fermate non previste;
- non effettuare le fermate previste;

Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a segnalare comportamenti non idonei sugli scuolabus da parte degli utenti del servizio.

L'appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità alla mansione per lo svolgimento del servizio richiesto al proprio personale.

Art II/9 – SCIOPERI

In caso di scioperi dei dipendenti dell'appaltatore questi è tenuto a darne comunicazione preventiva e tempestiva all'Ente e a tutti gli utenti del servizio, secondo le modalità della legislazione vigente in materia di scioperi; in tali casi la ditta è tenuta comunque a fornire i servizi giudicati essenziali dall'Amministrazione Comunale.

Art II/10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria del servizio, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro e di quanto altro possa interessare il servizio.

L'Impresa aggiudicataria deve inoltre osservare le disposizioni legislative e gli accordi di lavoro che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente e deve altresì osservare tutte le norme in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e infortunistiche per tutto il periodo di vigenza dell'appalto, nonché di far rispettare gli obblighi che fanno capo ai dipendenti dei mezzi rinvenibili nel presente documento.

L'aggiudicatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente appalto. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.

E' obbligo dell'impresa aggiudicataria:

- informare tempestivamente l'Amministrazione comunale circa eventuali inconvenienti e/o incidenti che si dovessero verificare durante l'effettuazione del servizio o di qualsiasi altro fatto che abbia coinvolto mezzi, utenti, terze persone, nonché per quanto concerne l'eventuale interruzione, sospensione o variazione del servizio;
- impegnarsi ad assicurare comunque il servizio oggetto del presente appalto anche in presenza di causa pendente fra la stessa ed il Comune.

Secondo quanto stabilito dagli articoli precedenti, la Ditta è, inoltre, tenuta a presentare, prima dell'inizio del servizio, la seguente documentazione:

1. copia della concessione di servizio pubblico di linea o dell'autorizzazione di noleggio di autobus con conducente,
2. copia della carta di circolazione dei mezzi,
3. copia delle polizze assicurative dei mezzi,
4. copia delle patenti di guida, C.Q.C. e casellario giudiziale dei conducenti.

Art. II/11 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'appaltatore si impegna a provvedere a sue spese:

- a) a fornire il personale necessario, che dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei servizi appaltati ed in perfetto stato sia fisico che psichico;
- b) a fornire il personale di telefono cellulare per comunicazioni di servizio;
- c) a fornire all'Amministrazione Comunale l'organigramma del personale e tenere aggiornato un elenco nominativo del personale addetto al servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione. L'appaltatore dovrà inoltre mantenere, per tutta la durata del contratto, il rapporto unità impiegate - qualifica professionale - ore di lavoro prestate, ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio, mediante sostituzioni di personale per qualsiasi motivo assente;
- d) alla promozione di iniziative atte ad evitare ogni interruzione del servizio stesso, con particolare riferimento a situazione di scioperi e vertenze sindacali;
- e) di provvedere in caso di guasto dei veicoli utilizzati per il servizio, alla sostituzione degli stessi entro 30 minuti al fine di garantire la continuità del servizio;
- f) alle spese per la fornitura del carburante e a tutti gli altri materiali di consumo;
- g) alle spese per l'acquisto dei prodotti e della strumentazione necessaria per la pulizia dei mezzi;
- h) alla fornitura del vestiario e dei dispositivi di sicurezza per il personale, in riferimento a quanto previsto dalla legge;
- i) all'assicurazione dei mezzi e del personale addetto all'espletamento del servizio;
- l) all'assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione;
- m) a tutte le spese necessarie alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi nonché la revisione periodica, compreso lo scuolabus MERCEDES 809 SITCAR Tg. DM837HV. Tutte le operazioni di cui sopra dovranno essere documentate, con cadenza annuale.
- n) l'installazione a bordo del veicolo di idonei dispositivi antincendio con relativo onere di revisione annuale
- o) le spese di aggiornamento della Carta di Circolazione ai sensi dell'art. 94 CDS per il comodato d'uso da formalizzarsi prima dell'inizio del servizio, dell'automezzo MERCEDES 809 SITCAR Tg. DM837HV.

I dipendenti o associati adibiti al servizio di conducente dovranno altresì possedere tutti i requisiti richiesti dalla Motorizzazione Civile ed altre disposizioni legislative in merito, indispensabili per detta mansione.

Art. II/11 – FINANZIAMENTO – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato in parte con i proventi derivanti dalle tariffe deliberate dall'Ente appaltatore e in parte con fondi propri del Comune.

Il Comune si impegna a:

- liquidare all'impresa aggiudicataria le competenze ad essa spettanti per il servizio reso;
- comunicare, prima dell'inizio dell'appalto tutti i dati relativi agli utenti delle scuole dell'obbligo ammessi a usufruire del servizio;
- comunicare con congruo anticipo eventuali variazioni dei percorsi successivi alla stesura annuale del piano annuale di trasporto previsto a carico dell'appaltatore.

PARTE III - PERSONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. III/1 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

L'individuazione e la nomina del personale e/o degli incaricati addetti all'espletamento delle prestazioni spettano esclusivamente all'Impresa. Il servizio sarà erogato con figure professionali adeguate alle attività

richieste, nonché munito delle eventuali necessarie abilitazioni sanitarie, con particolare riferimento alla D.LGS 81/2008.

Prima dell'avvio del servizio l'Impresa comunica al Comune i **nominativi** dei soggetti impiegati. Ove il ritardo superi i 20 giorni, il Comune si riserva la facoltà di procedere **alla risoluzione del contratto** ai sensi dell'art.1456 C.C..

In caso di richiesta da parte del Comune l'Impresa dovrà produrre, in alternativa:

- a) copia (controfirmata dagli stessi lavoratori) della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente dovrà provvedervi per i nuovi inserimenti di lavoratori;
 - b) la dichiarazione inviata alla Provincia di competenza della comunicazione di avvenuta sottoscrizione.
- Nel caso in cui il Comune richiedesse tali dati e l'Impresa non vi provveda, il Comune si riserva la facoltà di procedere **alla risoluzione del contratto** ai sensi dell'art.1456 C.C. e di applicare le relative penali.

Il Comune avrà la facoltà di chiedere l'avvicendamento delle persone non gradite sul piano dei rendimenti e comportamentali con particolare riferimento ad accertati atteggiamenti non conformi al servizio come continui e ripetuti comportamenti scurrili e maleducati e qualora venga meno agli obblighi di riservatezza sia in merito al presente contratto sia in merito alla normativa sulla tutela della privacy così come specificata nell'apposito articolo del presente capitolato.

Il mancato avvicendamento potrà essere motivo di **clausola risolutiva espressa del contratto** ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

Art. III/2 - RISPETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 4 MARZO 2014, N.39

Ricadendo il seguente servizio nell'ambito del decreto legislativo del 4 Marzo 2014, n. 39, per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori l'Impresa dichiara che ogni suo collaboratore a contatto con gli alunni risulta esente da:

- condanne ai sensi degli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-quinquies, 600- undecies del codice penale.
- misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.

Art. III/3 – CONTRATTO APPLICATO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'Impresa si obbliga ad attribuire al personale impiegato al servizio di cui trattasi, adeguate posizioni giuridiche ed economiche, impegnandosi a rispettare le disposizioni di legge in merito al tipo di rapporto di lavoro intercorrente con i propri lavoratori e soci-lavoratori addetti al servizio e ad applicare agli stessi condizioni normative e retributive **non inferiori** a quelle risultanti:

- dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore”, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione. **E' vietato pertanto l'applicazione di regolamenti o norme interne previste per i soci lavoratori che stabiliscono condizioni peggiorative rispetto al contratto collettivo nazionale applicato;**
- dagli “eventuali accordi integrativi territoriali” relativi alla località in cui si svolge il servizio, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l'Impresa;
- dalle intese specifiche di cui all'articolo 8 del D.L. 13/08/2011 N. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito con Legge 148/2011.

Gli obblighi in merito alla quantificazione di salari e stipendi permangono anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi (c.d. “vacanza contrattuale”), fino alla loro sostituzione, impegnando l'Impresa al pagamento delle spettanze anche per periodi retroattivi, ed anche in caso di cessazione del servizio; a tal fine si rimanda all'articolo denominato “CAUZIONE DEFINITIVA”.

Qualora si accerti che l'Impresa:

- si è avvalsa, per l'esecuzione del servizio, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui sopra,
 - abbia applicato ad un proprio collaboratore addetto al servizio una retribuzione inferiore a quanto sopra,
- il Comune applicherà una penale di Euro 1.500,00 per ogni fattispecie accertata; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C.C.;

Comunque, le parti considerano il rispetto delle disposizioni sul contratto applicato agli incaricati al servizio condizione imprescindibile per la prosecuzione del contratto, per cui il mancato rispetto da parte dell'Impresa delle presenti prescrizioni potrà essere motivo di **clausola risolutiva espressa del contratto** ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

Il Comune potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione di tutti i documenti utili al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi del presente articolo.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad esibire entro 10 giorni dalla richiesta del Comune, in originale o copia autentica, la documentazione in materia di personale quale, a mero titolo di esempio il registro presenze, il libro paga, il registro infortuni, le ricevute dei versamenti mensili contributivi e associativi prescritti. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra nei termini temporali sopra indicati, comporterà una penale; ove il ritardo superi i 10 giorni, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 C.C..

Le prescrizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai subcontraenti dell'Impresa.

Art. III/4 – SICUREZZA SUL LAVORO – RISCHI ED ONERI INTERFERENZIALI

a) SICUREZZA SUL LAVORO

L'Impresa si obbliga a provvedere a propria cura e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire la completa sicurezza ed igiene durante l'esecuzione del servizio, nonché per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, provvedendo a tutte le opere provvisorie in ottemperanza della specifica normativa di riferimento ed in particolare del Decreto Legislativo del 19 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., esonerando di conseguenza il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

b) RISCHI INTERFERENZIALI E RELATIVI ONERI PER LA SICUREZZA

Le parti prendono atto dell'esistenza di rischi interferenziali.

Le parti sottoscrivono il DUVRI (**Allegato 1**) ai sensi dell'art.26 – comma 3, del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i.. In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti le modalità realizzative del servizio, il DUVRI dovrà essere integrato durante la gestione del servizio.

L'Impresa si impegna a:

- impartire al proprio personale impiegato nel servizio un'adeguata informazione e formazione anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente appalto, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Parimenti il Comune informa il proprio personale e gli utenti del servizio delle modalità di gestione del servizio con riferimento alle problematiche della sicurezza.

Gli oneri per la sicurezza ammontano, per la durata del contratto, ad **Euro 400,00 IVA esclusa**. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.n.123/2007 ed al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., nonché alla determinazione n.3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono **considerati solo gli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale**, escludendo pertanto quegli oneri connessi alla sicurezza del lavoratore, che non impattano direttamente sull'esecuzione del servizio

(c.d. oneri non interferenziali) e che restano invece a carico dell'Impresa (es. spese per la sorveglianza sanitaria).

Per inadempienze in materia di sicurezza di cui al presente articolo il Comune ha facoltà di applicare una penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda della gravità, riservandosi comunque la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa).

Le prescrizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai subcontraenti dell'Impresa.

Art. III/5 - TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Tutto il personale impiegato nell'attività **on site** dovrà rispettare:

- l'art. 18, comma 1, lett. u) del D.LGS 81/2008 il quale prescrive che “nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, i lavoratori devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro”

- l'art. 5 comma 1 L. 136/2010 “La tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u) del D. LGS 9 Aprile 2008, n. 81 deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera deve contenere anche l'indicazione del committente”.

L'inutilizzo dei tesserini di riconoscimento durante le prestazioni on-site comporta l'applicazione di una penale di Euro 20,00 per ogni soggetto sprovvisto.

Art. III/6 - PERSONALE PROVENIENTE DALL'APPALTO PRECEDENTE – CLAUSOLA DI RIASSORBIMENTO

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, l'Impresa dà formale impegno, all'utilizzo **in via prioritaria** degli stessi operatori della precedente ditta affidataria impiegati da diversi anni nel servizio di che trattasi, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell'Impresa stessa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

In particolare entrambe le parti concordano sulla tesi giurisprudenziale secondo la quale “la c.d. clausola sociale va interpretata nel senso che l'appaltatore subentrante deve **prioritariamente** assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'Impresa prescelta dall'imprenditore subentrante”; Cons. Stato, V, 15 giugno 2009, n. 3900, n. 2533/2013; Parere AVCP 3/03/2013 n. AG. 1913 e 20/13, Parere AVCP n. 44/2010, Parere AVCP AG 41/2012, delibera AVCP n. 97/2012. Inoltre, Cons., sez. V, sentenza 26 maggio 2015 n. 2637 “...l'apposizione, nella *lex specialis* della gara, di una clausola sociale relativa all'assorbimento del personale precedentemente impegnato nella gestione del servizio da parte del nuovo affidatario deve essere intesa non tanto come obbligo perentorio, ma come condizione prioritaria da ossequiare in funzione dell'organizzazione aziendale”. “...la clausola sociale in questione, diversamente da come assume l'appellante non imponeva alcun obbligo in capo all'aggiudicataria di assumere tutti i precedenti lavoratori, né di attribuire loro identiche mansioni in quanto era previsto un assorbimento unicamente “prioritario” e “nei limiti di compatibilità” .

Resta inteso che se il CCNL che sarà applicato ai soggetti impiegati nel presente contratto di appalto, così come dichiarato in sede di offerta, già prevede un obbligo di riassorbimento, l'Impresa sarà tenuta in ogni modo a provvedervi.

PARTE IV - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Art. IV/1 - FATTURAZIONE – PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Il corrispettivo offerto in sede di gara si intende comprensivo di manodopera, materiale ed ogni altro onere comunque denominato così come specificato negli articoli precedenti, ma al netto di IVA, da applicarsi nelle aliquote di legge.

La fatturazione avverrà in rate mensili posticipate (su base mese scolastico).

I pagamenti saranno disposti entro i giorni stabiliti in sede di contratto, e saranno effettuati a mezzo di mandati diretti intestati all'Impresa.

Il “Codice Univoco Ufficio” del Comune i cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013 e relativo alla gestione della Fattura Elettronica è UFGJOP.

Ad oggi vige lo “split payment”.

Le fatture saranno pagate dal Comune solo se il servizio sarà stato svolto in modo effettivo, preciso e puntuale rispetto alle disposizioni del presente capitolato.

Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissione al pagamento delle fatture.

Pagamenti delle fatture e regolarità retributiva e contributiva.

Il Comune considera elemento imprescindibile il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali sia propri dell'appaltatore che dell'eventuale sub appaltatore e sub contraente; pertanto, qualora l'Impresa non adempia, il Comune si riserverà di attivare lo strumento della **diffida ad adempiere e della eventuale successiva risoluzione del contratto**.

L'Impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al **risarcimento** di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni e/o contributi dovuti al personale impiegato nell'appalto si applica quanto previsto dal Codice.

Resta inteso che nessun interesse moratorio sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte al verificarsi delle fattispecie previste dalle normative di cui sopra.

Pagamenti delle fatture e Tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Appaltatore, l'eventuale subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento a tali obblighi sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Comune.

L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti venga assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Resta inteso che il Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto.

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i

conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Art. IV/2 – MODIFICHE E VARIANTI, REVISIONE DEI PREZZI, QUINTO D’OBBLIGO

Le **modifiche** e le **varianti** delle prestazioni dedotte dal presente documento nonché dai documenti di offerta dell’Impresa avranno efficacia a seguito di espressa autorizzazione del Comune.

Vige l’art. 106 del Codice, con le ulteriori prescrizioni di seguito specificate.

1)MODIFICHE RIENTRANTI NEL COMMA 1, LETT. A).

Il prezzo di affidamento è considerato fisso e invariabile per l’intera durata del contratto.

REVISIONE STRAORDINARIA

La revisione straordinaria del corrispettivo è consentita previo confronto tra le parti, in aderenza alla pro tempore dominante giurisprudenza che ne prevede la sussistenza solo ed esclusivamente in casi di eccezionalità; per eccezionalità si intende il verificarsi di “circostanze imprevedute e imprevedibili, ossia non sussistenti al momento della sottoscrizione del contratto e delle quali non era prevedibile l’avvenimento”. A mero titolo di esempio le parti sono a conoscenza che la giurisprudenza non considera la sottoscrizione di un nuovo CCNL il verificarsi di un evento eccezionale.

Le parti sono consapevoli che l’istituto della revisione straordinaria è in stretta vicinanza all’istituto della eccessiva onerosità.

2)MODIFICHE RIENTRANTI NEL comma 1, lett. B).

Con riferimento a quanto stabilito dal comma 1, lett. b), ovvero ai “**lavori, servi o forniture supplementari resesi necessarie**” successivamente al sorgere del vincolo contrattuale, si stabilisce che:

- le eventuali prestazioni che si renderanno necessarie non dovranno superare il 50% del valore del contratto.

3)MODIFICHE RIENTRANTI NEL COMMA 1, LETT. C).

Con riferimento alle eventuali “**varianti**” scaturenti da “**circostanze imprevedute e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice**” di cui al **comma 1, Lett. c)**, è stabilito che:

- la modifica non dovrà alterare la natura generale del contratto.

4)MODIFICHE RIENTRANTI NEL COMMA 1, LETT. E).

Con riferimento a quanto stabilito dall’arti. **106, comma 1, lett. e)**, è stabilito che:

- l’importo massimo di dette modifiche sono quantificabili nel 10% del valore contrattuale.
- sono fatti salvi gli ulteriori vincoli di cui al comma 4.

5)MODIFICHE RIENTRANTI NEL COMMA 2

Trattasi di variazioni che non potranno superare il **10% del valore iniziale** del contratto.

- l’aumento o la diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, così come previsto dal **comma 12**.

Nel momento in cui gli istituti di cui sopra non potessero essere, per loro intrinseca natura, valorizzati ai prezzi di aggiudicazione offerti in sede di gara, i prezzi delle variazioni saranno individuati previo confronto tra le parti utilizzando come parametro la stessa **proporzione** delle prestazioni **sinallagmatiche** dedotte dal presente capitolato e da quanto offerto in sede di gara.

6) QUINTO D’OBBLIGO

Resta fatto salvo il c.d. “quinto d’obbligo” di cui al comma 12, ovvero “*un aumento o una riduzione delle prestazione*”.

Art. IV/3 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CREDITO

a) CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dal Codice, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa (rif. art. 106, comma 1, lett. d) del Codice. La violazione di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa del contratto.

b) SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

Il Subappalto è consentito se richiesto dalla Ditta in sede di gara ed espletato secondo le modalità dell'art. 105 del Codice.

Nell'ipotesi di sub-contratto non costituente subappalto l'impresa comunica al Comune, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate al Comune eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

c) CESSIONE DEL CREDITO

L'Impresa può cedere, previa autorizzazione preventiva e formale del Comune, i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG dallo stesso comunicato.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. IV/4 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dal presente capitolato l'Impresa ha costituito una cauzione definitiva, secondo le specifiche dell'art. 103 del Codice e il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018; i dati specifici della cauzione sono rinvenibili nel contratto.

Un accertamento, anche successivo, da parte del Comune che la cauzione definitiva non risulta conforme alla lettera d'invito/disciplinare di gara costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

Il Comune ha facoltà di chiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni; il mancato reintegro costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

Tutte le somme vantate dal Comune e non recuperate tramite la cauzione in argomento saranno dallo stesso recuperate mediate le procedure esecutive previste dalla normativa vigente.

Lo svincolo progressivo della cauzione segue anche le regole indicate nella Determinazione n. 1 del 29/07/2014 dell'ANAC "Problematiche in ordine all'uso della cauzione provvisoria e definitiva (art. 75 e 113 del Codice), Paragrafo 6".

Art. IV/5 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa, per fatto proprio o di un suo dipendente, è espressamente obbligata per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a **chiunque** in dipendenza della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

A tale scopo l'Impresa, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, dovrà dotarsi e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa per la copertura di **Responsabilità Civile verso Terzi** per danni a persone e cose, ed una polizza di **Responsabilità Civile verso i prestatori d'Opera** (R.C.O.) dai seguenti massimali minimi:

R.C.T.	PER SINISTRO	€ 1.000.000,00
R.C.T.	PER PERSONA	€ 1.000.000,00
R.C.T.	PER DANNI A COSE	€ 1.000.000,00
R.C.O.	PER SINISTRO	€ 500.000,00
R.C.O.	PER PERSONA	€ 500.000,00

Le **polizze RCA** devono prevedere questi massimali:

per ogni autobus/scuolabus/vettura:

. Per sinistro: Euro 10.000.000,00.

. Per danni alle persone: Euro 10.000.000,00.

. Per danni alle cose: 2.000.000,00.

Gli alunni vengono considerati terzi trasportati.

In particolare, ciascuna polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa per qualsiasi motivo nei confronti del Comune e/o dei suoi dipendenti, collaboratori e/o incaricati.

L'Impresa deve consegnare al Comune tanto i testi della polizza quanto le quietanze a comprova del pagamento.

Il Comune si riserva di valutare in ogni momento sia la polizza che la compagnia assicurativa.

Resta inteso che:

- l'efficacia parziale della polizza assicurativa è da intendersi, ai sensi del 1455 del C.C., quale grave inadempimento degli obblighi contrattuali;

- la mancanza assoluta della polizza assicurativa è considerata dalle parti clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

Il Comune potrà, a proprio insindacabile giudizio, ed al solo fine di rendere operative le coperture assicurative in parola, adempiere alle obbligazioni che spettano all'Impresa con diritto di rivalsa mediante escussione della cauzione; è fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti conseguentemente agli inadempimenti in argomento.

La stipulazione delle polizze sopracitate e/o l'efficacia parziale delle stesse non solleva in ogni caso l'Impresa da ulteriori e maggiori responsabilità/danni che dovessero derivare dal servizio.

Art. IV/6 - CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune e discrezionali verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Impresa, sia mediante controlli in loco, sia attraverso la documentazione in possesso dell'Impresa che non potrà rifiutarsi di esibire.

Art. IV/7 – INADEMPIENZE E PENALITÀ, RISOLUZIONE E RECESSO

1) PENALI IN CASO DI INADEMPIENZA

Al verificarsi delle fattispecie specificatamente previste dagli obblighi contrattuali del presente capitolato si applicheranno le relative penali.

Sono previste le **ulteriori** penali come di seguito indicate:

L'appaltatore nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni che gli vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'appaltante.

L'Amministrazione Comunale eventualmente interessata, applicherà le seguenti penali:

- a) in caso di mancata esecuzione di un servizio o ritardo ingiustificato di 10 minuti o più rispetto al piano concordato, il Comune potrà applicare una penale di € 100,00 per ogni violazione; la sanzione potrà essere raddoppiata in caso di comportamento recidivo;
- b) in caso di mancato rispetto di ogni singolo punto del capitolato, non rientrante nella fattispecie prevista dalla lettera a) del presente articolo, il Comune potrà applicare una penale fino ad un massimo di €. 1.500,00.

Per il mancato rispetto di adempimenti non specificatamente sanzionati dal presente Capitolato, il Comune potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a sua discrezione, da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo Euro 10.000,00 per ogni inadempimento.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore maggior danno.

2) RISOLUZIONE

a) PER INADEMPIMENTO

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 1453 (*Risolubilità del contratto per inadempimento*) e 1455 (*Importanza dell'inadempimento*) del C.C. ed in particolare in caso di deficienze, negligenze e/o imperizia nell'esecuzione delle prestazioni, quando le conseguenze delle azioni/omissioni abbiano recato ingenti danni patrimoniali e/o di immagine al Comune, anche in una sola occasione e comunque a causa di ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi del Codice Civile stesso.

Il Comune potrà in ogni caso intimare all'Impresa inadempiente di eseguire le prestazioni dedotte dal presente capitolato, così come previsto dall'art. 1454 "*Diffida ad adempiere*" del C.C.; in caso di inosservanza della diffida il contratto sarà pertanto considerato risolto di diritto.

Sono considerate clausole risolutive espresse, ai sensi dall'art. 1456 del C.C., oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente capitolato, il verificarsi dei seguenti eventi:

- a. interruzione del servizio senza giusta causa;
- b. in caso di frode o gravissima negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali anche in presenza di un solo episodio;
- c. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d. concessione in subappalto, totale o parziale dei servizi, senza autorizzazione;
- e. gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà comunale;
- f. uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto;
- g. in seguito all'applicazione di due penalità gravi e/o di tre penali ritenute non gravi;
- h. per non avere iniziato il servizio alla data fissata;

Si applica altresì ogni **altra** fattispecie (anche procedurale) espressamente prevista dalla normativa ed in particolare dal Codice Civile e dal Codice dei contratti.

b) PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA TOTALE

In ottemperanza all'art. 1463 del Codice Civile, vige la disposizione della risoluzione per impossibilità sopravvenuta **totale** allorché l'obbligazione a carico di una delle parti diventa impossibile per causa alla stessa non imputabile.

c) PER EVENTI E FATTI SPECIFICI PREVISTI DALLA NORMATIVA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Si fa riferimento, in particolare, all'articolo 108, commi 1 (facoltativo per il Comune) e 2 (obbligo del Comune) del Codice, rubricato "Risoluzione".

d) PER ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA - IMPEGNO DELLE PARTI ALLA REVISIONE DEL CONTRATTO

Al verificarsi delle fattispecie previste dall'art. 1467 del Codice Civile e dunque nel caso di avvenimenti straordinari ed imprevedibili tali da rendere il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso per una delle parti, queste si impegnano, nell'alveo delle disposizioni del codice, a rivedere le clausole contrattuali allo scopo di ristabilire l'equilibrio delle reciproche prestazioni; in mancanza di accordo e/o anche per impossibilità giuridica del Comune, il contratto si intende risolto.

3) PROCEDIMENTO INERENTE SANZIONI E RISOLUZIONE

L'applicazione di penali e/o dell'istituto della risoluzione (con riferimento a quest'ultimo rif. Art. 108 c. 3 e c. 4 del Codice) saranno preceduti da formale contestazione alla quale l'Impresa avrà la facoltà di presentare formali controdeduzioni entro il termine comunicato.

Nell'ipotesi in cui dette deduzioni non siano accolte ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato o l'Impresa non abbia adito le competenti autorità nei termini di legge previsti, il provvedimento è considerato definitivo.

Pagamento degli addebiti.

L'Impresa è tenuta:

- al pagamento delle penali irrogate;
- alla refusione degli ulteriori ed eventuali maggiori danni causati;
- al risarcimento degli importi scaturenti dall'attività sostitutiva di cui all'articolo "Attività sostitutiva del Comune";
- al pagamento, in caso di risoluzione, di una sanzione corrispondente al valore residuo della cauzione definitiva ("importo pieno della cauzione" detratto dal valore di tutti gli addebiti).

La refusione degli importi avviene:

- rivalendosi su eventuali crediti vantati dall'Impresa derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali;
- incamerando la cauzione definitiva;
- mediante riscossione coattiva, nel caso in cui la cauzione definitiva non copra l'ammontare degli addebiti.

Resta altresì inteso che rimarranno in ogni caso impregiudicate eventuali azioni che si rendessero necessarie.

Dalla data di efficacia del recesso/risoluzione, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

In caso di recesso/risoluzione del Comune, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

4) ATTIVITÀ SOSTITUTIVA DEL COMUNE

Il Comune si riserva di eseguire o di far eseguire (rif. Art. 108, c. 8 del Codice) ad altri il mancato o incompleto servizio qualora:

- l'Impresa persista nell'inadempimento, anche dopo le contestazioni;
- in caso di acclarata necessità ed urgenza conseguenti ad inadempienze dell'Impresa, dopo che la stessa non vi abbia provveduto prontamente secondo le disposizioni impartite.

In tali casi, oltre all'applicazione delle penali, all'Impresa verranno addebitate integralmente le spese

sostenute maggiorate del 15% per oneri di amministrazione.

5) RECESSO

a) UNILATERALE DA PARTE DEL COMUNE

Vige l'articolo 109 del Codice.

b) PER GIUSTA CAUSA

In caso di pubblico interesse, di mutamenti di carattere organizzativo e normativo interessanti il Comune, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 C.C..

c) PER CLAUSOLA CONSIP

Come disposto dall'art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 il Comune si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

d) PER PROCEDURE FALLIMENTARI

Si richiamano le seguenti disposizioni del Codice:

- commi 17 e 18 dell'art. 48
- la lett. b) del comma 5) dell'art. 80.
- l'art. 110

Art. IV/8 – FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DI DATI EFFETTUATI DALLA DITTA AGGIUDICATARIA.

I dati potranno essere trattati dall'Impresa Appaltatrice esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato speciale d'appalto, nel rispetto della vigente normativa.

A) – OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA

Trattandosi di dati personali e/o sensibili l'Impresa Appaltatrice - nonché tutti i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti ad una condotta equipollente al segreto professionale e al segreto d'ufficio e comunque a trattare i dati in maniera confidenziale e riservata - si obbliga ad adottare tutte le ragionevoli cautele affinché non vi sia conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza. In caso di inosservanza particolarmente grave in ordine agli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

B) – ACQUISIZIONE AUTONOMA DI DATI PERSONALI DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il processo, le modalità e i formati dei dati personali e/o sensibili da acquisire – anche tramite web o altri mezzi - dovranno essere concordati con il Comune di Bressana Bottarone; in particolare la modulistica da adottare e i dati da acquisire dovranno soddisfare i principi di non eccedenza e proporzionalità rispetto alle finalità perseguite.

C) – FORNITURA DELL'INFORMATIVA PREVISTA.

Laddove richiesto dal Comune di Bressana Bottarone, l' Impresa Appaltatrice (anche tramite propri dipendenti o collaboratori) si impegna a fornire agli interessati l' informativa prevista dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali, nei modi e nei formati specificati dal Comune.

D) – PROPRIETÀ DEI DATI

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dall' Impresa Appaltatrice, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Comune di Bressana Bottarone, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti dall' Impresa Appaltatrice alla conclusione o revoca del contratto o in qualsiasi momento il Comune ne faccia richiesta.

E) – DIVIETO DI INVIO DI MESSAGGI PUBBLICITARI, COMMERCIALI E PROMOZIONALI.

Viene fatto esplicito divieto all' Impresa Appaltatrice di inviare messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli interessati per finalità diverse da quelle esplicitate nel presente atto; l'eventuale invio di messaggi pubblicitari, commerciali o promozionali dovrà essere concordato e autorizzato per iscritto da parte del Comune di Bressana Bottarone.

F) – BLOCCO DEI DATI ALLA CONCLUSIONE O REVOCA DEL CONTRATTO

All'atto della conclusione o alla revoca del contratto, dopo aver restituito i dati, i dati detenuti dall' Impresa Appaltatrice dovranno essere bloccati, vale a dire congelati e conservati e utilizzati solo per esigenze di archiviazione e verifica.

Se richiesto dal Comune, dopo averli restituiti al Comune stesso, i dati dovranno essere fisicamente cancellati dagli archivi cartacei ed elettronici, e la cancellazione dei dati in formato elettronico dovrà avvenire con modalità tecniche che non consentano in nessun caso il recupero successivo dei dati cancellati.

G) – NOMINA DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO

In qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati, l' Impresa Appaltatrice provvederà alla nomina – con atto scritto – di dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati del trattamento dei dati, specificando analiticamente per iscritto l'ambito del trattamento consentito e le istruzioni da seguire nelle operazioni di trattamento dei dati e assicurando agli incaricati una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza; l'elenco degli incaricati e la verifica della sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione dovrà essere aggiornato e verificato con frequenza almeno annuale.

H) – RISPETTO DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

In qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati, l' Impresa Appaltatrice è tenuta a mettere in atto tutto quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali, e dovrà osservare e far osservare a dipendenti e collaboratori le suddette prescrizioni, e vigilerà diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza da parte di tutti i soggetti tenuti; in caso di inadempienze o criticità, la situazione dovrà essere prontamente segnalata al Comune di Bressana Bottarone da parte dell' Impresa Appaltatrice.

I) – FORMAZIONE PERIODICA PER GLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

In qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati, l' Impresa Appaltatrice è tenuta ad assicurare una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza ai propri incaricati del trattamento dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria per legge e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

L) – VERIFICA PERIODICA DELLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, l' Impresa Appaltatrice si impegna a verificare periodicamente la corretta adozione delle misure minime e idonee di sicurezza, a segnalare tempestivamente al Comune di Bressana Bottarone eventuali situazioni di rischio o criticità, a relazionare almeno annualmente al Comune sulle misure di sicurezza adottate.

L' Impresa Appaltatrice riconosce al Comune di Bressana Bottarone il diritto a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza messe in atto, anche mediante personale o soggetti esterni opportunamente incaricati dal Comune stesso.

Art. IV/9 –PATTO D'INTEGRITÀ

L'appaltatore si impegna al puntuale rispetto del codice di comportamento approvato dal Comune di Bressana Bottarone con delibera G.C. N. 11 del 29.01.2014, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Una copia del codice sarà consegnata all'appaltatore all'atto di sottoscrizione del contratto.

Art. IV/10 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l'Impresa durante l'esecuzione del contratto si possono, previo accordo delle parti, applicare gli istituti della transazione e dell'accordo bonario previsti dal Codice, subordinatamente all'ossequioso ottemperamento di quanto ivi previsto; in alternativa tali controversie sono devolute al tribunale di Pavia.

Le parti sono a conoscenza che è devoluta al Giudice ordinario anche la questione in merito alla risoluzione del presente rapporto qualora l'esecuzione sia avviata prima della stipula formale del contratto (TAR Campania sez. I 11/4/2016 n. 1772 - n. 05941/2014 REG.RIC) e (Cass. Sez. un., 14 giugno 2006 n.13690; Id., n.9100/2005; Id., n. 9391/2005).

Art. IV/11 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto e disposto dal presente capitolato, dall'offerta dell'Impresa e dal contratto, si applicano le disposizioni di legge pro tempore vigenti in materia, ed in particolare le norme del Codice Civile e quelle applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione.

Il Contratto è soggetto anche al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici e al possesso dei requisiti per i conducenti adibiti al servizio appaltato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Raffaella Fasani